

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.53/29066/2010

OGGETTO: COMUNE DI PALAZZO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C
N. 5 DEL 30/04/2010) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Palazzo Canavese, con deliberazione del C.C. n. 5 del 30/04/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 23/06/2010;
(*prat. n. 78/2010*)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 30/04/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone il recupero della cava, attualmente identificata nel Piano vigente come attività produttiva consolidata *PE.2*, destinando una superficie di 128.604 mq ad attività sportive *AS* (allenamento sci nautico) e una superficie di 5.336 mq ad attività Turistico Ricreativa e Ricettiva *Trr*, conservando la superficie di 67.158 mq alla destinazione urbanistica prevista dal Piano vigente;

consultato il Servizio Difesa del Suolo in data 13/07/2010

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 14/05/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone il riconoscimento di due nuove aree per la sosta, P20 di 400 mq e P6 di 300 mq, la soppressione dell'area a parcheggio P19 di 1.400 mq, la locazione di un'area destinata ad attrezzature di interesse comunale (vasca acquedotto) e l'integrazione dell'art. 23 della N.T.A. per consentire la realizzazione di strutture di "...protezione climatica permanente e/o serre..." (Cfr. pag. 4 Relazione Generale);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo

- comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

- 1) **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Palazzo Canavese con deliberazione C.C. n. 5 del 30/04/2010, la seguente osservazione:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, dal Professionista incaricato, dal Sindaco, Responsabile del Procedimento e dal Segretario Comunale e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione, come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale, e deve perciò rispettare i requisiti formali previsti;
 - a) considerato le attività che con la Variante in oggetto l'Amministrazione comunale intende creare nell'area dell'ex-cava e valutato come si evince dalle integrazioni alle Note Tecniche del Piano la presenza di aree a rischio idrogeologico (IIIa) dove è vietata l'edificazione, sarebbe opportuno integrare gli Atti della variante con l'estratto della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica, come peraltro richiamato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8 maggio 1996 in cui è citato: "...si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
 - b) vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:
 - ?? per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si rammenta che la D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata nel supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) ad oggetto: "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale di piani e programmi*" indica, (in particolare nell'Allegato II) due procedure alternative per addivenire alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che si concretizzano con l'esclusione dal processo oppure con la verifica di assoggettabilità.

Alla luce di quanto sopra riportato si suggerisce di verificare se esistono i presupposti di esclusione, riportando nella deliberazione di approvazione, come citato nell'allegato II della DGR soprarichiamata, "..... *la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*", in caso contrario sarebbe auspicabile l'avvio della procedura prevista dalla D.G.R. sopra richiamata con la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

?? è opportuno dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;

- 2) **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3) **di trasmettere** al Comune di Valgioie la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29/07/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale